



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166 DEL 19/11/2024

RICORSI TAR EMILIA ROMAGNA NOTIFICATI IN DATA 26/03/2024 (PROTT. NN. 12141, 12142, 12145, 12146, 12147, 12148), RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 28/10/2024 (PROT. 41458) - PROPOSTI DA DIVERSI CONCESSIONARI CHIOSCHI BAR. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONI CARENZA DI INTERESSE DEPOSITATA DA NR. 3 RICORRENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI -

L'anno duemilaventiquattro , il giorno diciannove , del mese di Novembre , alle ore 15:30 , nella sala Giunta della Residenza comunale , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEIO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 211 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 18/11/2024 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 18/11/2024 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 Dott CLAUDIA MARISEL RUFER / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 18/11/2024 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 211

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 211 del 18/11/2024

RICORSI TAR EMILIA ROMAGNA NOTIFICATI IN DATA 26/03/2024 (PROTT. NN. 12141, 12142, 12145, 12146, 12147, 12148), RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA NOTIFICATO IN DATA 28/10/2024 (PROT. 41458) - PROPOSTI DA DIVERSI CONCESSIONARI CHIOSCHI BAR. PRESA D'ATTO DICHIARAZIONI CARENZA DI INTERESSE DEPOSITATA DA NR. 3 RICORRENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO ALUIGI -

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 01

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che, con atti assunti ai prott. dell'Ente nr. 12141, 12142, 12145, 12146, 12147, 12148 del 26.03.2024 le Soc. omissis e la Ditta individuale omissis, titolari di rapporti concessori di aree demaniali marittime, hanno promosso 6 ricorsi al TAR Emilia Romagna contro: il Comune di Cattolica, l'Agenzia del demanio – Direzione Centrale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento:

- della delibera di Giunta del Comune di Cattolica n. 219 del 22 dicembre 2023, recante ad oggetto «linee di indirizzo in merito all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a seguito dell'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di concessioni di beni pubblici ad uso turistico-ricreativo», pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Cattolica a far data dal 9 gennaio 2024;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale alla DGC n. 219 del 22 dicembre 2023;
- con atto della Giunta nr. 71 del 23/05/2024 veniva incaricato del patrocinio legale dei procedimenti sopracitati l'avvocato Antonio Aluigi di Rimini;

- con atti assunti al prot. ai nn. 24667 notificato in data 27/06/2024 dalla Soc. omissis, 27668 notificato in data 27/06/2024, la soc. omissis , 24673 la soc. omissis, notificavano la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;
- con atto assunto al prot. al nr. 41458 del 28/10/2024 la Soc. omissis ha promosso ricorso al TAR Emilia Romagna contro: il Comune di Cattolica, l’Agenzia del demanio – Direzione Centrale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento:
 - della delibera di Giunta del Comune di Cattolica n. 219 del 22 dicembre 2023, recante ad oggetto «linee di indirizzo in merito all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo a seguito dell’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di concessioni di beni pubblici ad uso turistico-ricreativo», pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Cattolica a far data dal 9 gennaio 2024;
- nonché di ogni atto presupposto e/o consequenziale alla DGC n. 219 del 22 dicembre 2023;

VISTI i motivi di diritto :

- I. - violazione artt. 2, 3, 24, 51, 97, 103, 111 e 113 Cost;
 - violazione art. 117 cost. in relazione all’art 13 Cedu;
 - violazione art. 47 carta dei diritti fondamentali Ue;
 - illegittimità in via derivata
- II. - violazione del protocollo n. 1 Cedu;
 - violazione dei diritti fondamentali u.e. e, segnatamente, del principio di rispetto del legittimo affidamento;
- III. - violazione art. 44 direttiva 2006/123/ce;
 - ulteriore violazione artt. 46 e 49 tfue, nonché dei principi Eurounitari di certezza del diritto, di rispetto del legittimo affidamento, nonché di proporzionalità;
- IV. – ulteriore violazione del protocollo n. 1 Cedu;
 - ulteriore violazione art. 17 Carta di Nizza;
- V. - violazione artt. 49 e 56 Tfue
- VI. - violazione art. 63 Tfue
- VII. - ulteriore violazione protocollo n. 1 Cedu;
 - ulteriore violazione art. 17 Carta di Nizza;
- VIII. – sulla necessità “Eurounitaria” di eliminare il regime legale sopravvenuto violativo dei diritti fondamentali della ricorrente, ripristinando il quadro regolatorio antecedente al d.l. n. 194/2009 s.m.i.
- IX. illegittimità in via derivata
 - violazione artt. 49 e 56 tfue;
 - violazione art. 12 direttiva 2006/123/ce;
 - violazione art. 3 l. n. 118/2022;
 - violazione artt. 1 e 3 l. n. 241/1990;
 - eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per difetto di istruttoria; per irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità
- X. - violazione art. 3, co. 3°, l. n. 118/2022 come modificato con l’art. 1 l. n. 14/2023.

EVIDENZIATO che, a seguito della carenza di interesse manifestata da nr. 3 soc. ricorrenti, è stato chiesto al legale patrocinatore di riformulare il preventivo proposto originariamente con nota prot. 16318/2024 ammontante ad € 9.800,00 oltre a Iva e cpa;

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi anche nel suddetto successivo giudizio avanti al Tar Emilia Romagna dalla Soc Bagni Carmen snc al fine di opporsi alle pretese giudiziali delle controparti e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa, presentato dall'Avv. Antonio Aluigi, con sede in Rimini Via Luzzatti n. 14, trasmesso via e mail in data 11.11.2024, depositato agli atti d'ufficio con il quale il legale ha rideterminato il compenso complessivo, originariamente proposta con prot. 16318/2024, in € € 7.400,00 oltre cpa e Iva;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *“Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza , oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del*

personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. l'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco";

RILEVATO che l'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini, risulta essere iscritto all'elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 946/2022, ha già patrocinato ha patrocinato numerose cause per l'Ente in materia di demanio, con ottimi risultati per l'Amministrazione comunale;

CONSIDERATI il valore economico dell'offerta, l'esperienza del legale nonché la pregressa proficua collaborazione con l'Avvocato Antonio Aluigi, l'affidamento al medesimo e' rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi anche al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori medi tariffari per lo scaglione di riferimento;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, costituirsi avverso il citato ultimo ricorso presentato dalla soc. omissis, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avvocato Antonio Aluigi, con sede in Rimini Via Luzzatti nr. 14;

RITENUTO altresì necessario, per quanto sopra esposto, disapplicare il punto 3) della delibera di Giunta comunale nr. 71/2024 che prevedeva quanto segue: *“di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 16318/2024 depositato agli atti d'ufficio (Euro 9.800,00 oltre Cpa e Iva sul saldo per un totale di € 12.434,24)”*;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che”...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dar e atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di affidare direttamente alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, anche l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario promosso dalla soc. omissis, (prot 41458/2024) citato in premessa, all'avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Luzzatti n. 14 1 P.I. 01215570407;
- 3) di disapplicare il punto 3) del dispositivo della delibera din Giunta comunale nr, 71/2024 che prevedeva quanto segue: *“di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 16318/2024 depositato agli atti d'ufficio (Euro 9.800,00 oltre Cpa e Iva sul*

saldo per un totale di € 12.434,24);”

- 4) di dare atto che il conferimento dell'incarico del procedimento relativo al ricorso notificato con atto assunto al prot. 41458/2024 e degli incarichi relativi ai ricorsi notificati all'Ente con atti assunti ai prott. nn. 12412/2024, 12142/2024, 12148/2024 (per i quali non è stata depositata la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio) avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa rideterminato dal legale e presentato in data 11/11/2024 depositato agli atti d'ufficio ammontante ad € 7.400,00 oltre Cpa e Iva per un totale di € 9.389,12 (anziché € 12.434,24);
- 5) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 6) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali i successivi impegni di spesa;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)